

Avviso

Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro

Notifica per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio, disposta con decreto n. 3165/2022 del 22.12.2022 nel giudizio RGN 886/2022, proposto innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, Sez. Lavoro, dal dot. Cicatiello Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Marone CONTRO il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona del Direttore Generale, nonché c/USR Emilia Romagna- AT di Reggio Emilia.

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE: A) PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) nonché nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la Provincia indicata in epigrafe, valide per il biennio 2022/2024 e successivi aggiornamenti, quale docente abilitato all'insegnamento in possesso di diploma di istruzione superiore, che costituisce valido titolo di accesso alle classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998 Tabella C, ora confluite nella Tabella B allegata al nuovo regolamento approvato con d.P.R. 14 febbraio 2016, nonché di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, con il riconoscimento del punteggio spettante per titoli culturali e di carriera, in relazione alle rispettive classi di concorso come meglio indicato in epigrafe;

B) CONSEGUENTEMENTE PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del valore equipollente all'abilitazione all'insegnamento derivante dal possesso congiunto del titolo di studio che consente l'accesso alla rispettiva classe concorsuale ai sensi del d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, nonché di 24 CFU nelle discipline antropopsico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59; C) PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'inserimento del ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) nonché nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, in relazione alle rispettive classi di concorso e provincia come meglio indicato in epigrafe; D) IN OGNI CASO, PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O PER L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE PER LA DISAPPLICAZIONE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: a) l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 del Ministero dell'Istruzione, recante la procedura di inserimento/aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, valide per il biennio 2022/2024; b) l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 del Ministero dell'Istruzione, recante la procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, valide per il biennio 2020/2022; c) il Decreto Dipartimentale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 000858 del 21 luglio 2020; d) il DM 15 luglio 2019 n. 666, recante «Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente»; e) il D.M. 1° giugno 2017 n. 374 recante «Riapertura graduatorie d'istituto II e III fascia personale docente ed educativo»; f) il DM 3 giugno 2015 n. 326, recante «Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente»; g) le graduatorie provinciali per le supplenze, nelle more aggiornate in attuazione dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022, nella parte in cui esclude il ricorrente; h) le graduatorie di istituto, nelle more aggiornate in attuazione dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022, nella parte in cui esclude il ricorrente; i) di provvedimenti, di

data e protocollo sconosciuti, con i quali è stata respinta l'istanza di inserimento in prima fascia presentata dal ricorrente; l) qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

Il ricorso si fonda sul diritto del ricorrente all'inserimento nella I fascia delle GPS 2022/2024, per la provincia di Reggio Emilia, con riferimento alla classe concorsuale B016docente abilitato all'insegnamento in possesso di diploma di istruzione superiore (doc. 1), che costituisce valido titolo di accesso alle classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998 Tabella C, ora confluite nella Tabella B allegata al nuovo regolamento approvato con d.P.R. 14 febbraio 2016, nonché di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Con il presente avviso è data conoscenza legale del giudizio ai controinteressati, individuati in tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze, per la classe di concorso B016, per la provincia di Reggio Emilia.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.